

All. 2: Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54 del Codice della Strada

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

1. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
2. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
3. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
4. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
5. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di container o casse mobili di tipo unificato;
6. telai con selle per il trasporto di coils;
7. betoniere;
8. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
9. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
10. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
11. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
12. furgoni blindati per il trasporto valori;
13. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

1. trattrici stradali;
2. auto-spazzatrici;
3. auto-spazzaneve;
4. autopompe;
5. autoinnaffiatrici;
6. autoveicoli attrezzi;
7. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
8. autoveicoli gru;
9. autoveicoli per il soccorso stradale;
10. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
11. auto-sgranatrici;
12. auto-trebbiatrici;
13. autoambulanze;
14. auto funebri;
15. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
16. autoveicoli per disinfezioni;
17. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
18. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
19. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
20. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
21. auto-cappella;
22. auto attrezzate per irrorare i campi;
23. auto-saldatrici;
24. auto con installazioni telegrafiche;
25. auto-scavatrici;
26. auto-perforatrici;
27. auto-sega;
28. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
29. autopompe per calcestruzzo;
30. autoveicoli per uso abitazione;
31. autoveicoli per uso ufficio;
32. autoveicoli per uso officina;
33. autoveicoli per uso negozio;
34. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
35. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..